



ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA USL UMBRIA 1 DELL'UMBRIA E LA COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA - ONLUS PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI UN CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE E DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' SITUATO A PERUGIA.

Addi **28 MAG. 2018** in Perugia, tra:

la USL Umbria 1 dell'Umbria, con sede in Perugia - Via G. Guerra 17/21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto n. 1 del Perugino, Dott.ssa Giuseppina Bioli, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 555 del 24/04/2018

e

la Comunità di Capodarco dell'Umbria - ONLUS con sede in Corso Garibaldi n. 110 - Gubbio (PG), partita IVA 95002380541, nella persona del Legale rappresentante;

PREMESSO CHE:

A) Ai sensi del D. Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti

dal DPR 14/1/1997 e dalla DGR n. 21/2005 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001”.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione dell'Umbria ha emanato i Regolamenti Regionali n. 2/2000 “Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie” e n. 3/2002 “Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. In particolare per quanto riguarda l'accreditamento, l'art. 10 del suddetto R.R. n. 3/2002, ne fissa in tre anni la validità e prevede che non possa essere tacitamente rinnovato, mentre l'art. 11 dispone la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogate;

C) Con la DGR n. 602 del 30 marzo 2005 sono state ricomprese tra le strutture socio-sanitarie i centri socio-riabilitativi residenziali e diurni, ex art. 8 della Legge 104 del 5/2/1992, con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza negli stessi dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed ha stabilito in € 86,20 ed € 77,00 la tariffa da applicare, corrispondente al costo massimo



omnicomprensivo pro capite pro die delle giornate di assistenza, confermata con la DGR n. 182 del 16/2/2009;

D) La partecipazione del SSR, dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni della DGR n. 21/2005 e dell'Accordo attuativo della stessa tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia – Capofila dell'Ambito, dalle successive disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008, istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in particolare dalla DGR n. 1708/2009, con cui, tra l'altro, è stato, approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, in cui sono stati ricompresi gli interventi di assistenza ed ospitalità residenziale a ciclo continuativo e diurno riconfermando in € 86,20 ed € 77,00 le relative tariffe e le fonti di finanziamento in 70% la quota a carico del SSR e in 30% la quota a carico del sociale;

E) La Comunità Capodarco dell'Umbria è stata autorizzata all'esercizio di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n. 20 posti letto ed a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 17 posti sito in Via Pennetti Pennella n. 42, Perugia, dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 6790 del 26.8.2014 ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Determinazione Dirigenziale n. 10977 del 23.12.2014, successivamente rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 12233 del 21/11/2017 per un periodo di tre anni dalla data del provvedimento di rilascio, senza possibilità di rinnovo tacito;

F) Ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009 si è proceduto a richiedere al competente Servizio dell'AUSL 1 la verifica del mantenimento presso la



struttura dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione all'esercizio ed è stato acquisito il contratto tra la Comunità Capodarco e la cooperativa sociale cui è stata affidata la fornitura della manodopera, dei materiali e delle attrezzature per la gestione del Centro.

CONCORDANO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (successivamente denominata AUSL 1) e la Comunità Capodarco dell'Umbria (successivamente denominata Comunità) per la erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno (successivamente denominato Centro) ubicato in Perugia Via Pennetti Pennella n. 42, con validità dalla stipula del presente accordo fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissato in tre anni dalla data del provvedimento di rinnovo (21/11/2017), nel limite dei posti accreditati e comunque nei limiti delle risorse economiche a disposizione della AUSL 1.

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

L'AUSL 1 si avvale del Centro per l'erogazione di un servizio di accoglienza residenziale e diurna a carattere socio-riabilitativo ed educativo con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, di entrambi i sessi, in età post scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Il Centro dovrà offrire un servizio riabilitativo ed educativo mirato al



recupero, sviluppo o mantenimento sia di funzioni adattive perdute o non ancora strutturate, sia di autonomie funzionali e sociali, con progetti individuali programmati a medio e lungo termine; dovrà inoltre offrire opportunità educative e di riabilitazione sociale che riducano l'emarginazione e l'isolamento attraverso l'attivazione di relazioni esterne e l'utilizzo di risorse sociali, favorire il coinvolgimento della famiglia all'interno della programmazione del servizio e dei singoli progetti riabilitativi personalizzati e garantire sostegno e contenimento alla famiglia per alleviare l'impegnativo carico assistenziale.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino a n. 20 posti in regime residenziale e n. 17 posti in regime diurno, ma in ogni caso nei limiti delle risorse economiche a disposizione dell'Azienda.

E' facoltà della Comunità accettare inserimenti nel Centro, anche sui posti oggetto del presente accordo, qualora non vengano utilizzati dalla AUSL 1, previa comunicazione alla stessa.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale con riduzione dell'impegno riabilitativo a favore di un più intenso intervento assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della Usl e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nel Centro diurno o residenziale, possano continuare la frequenza o la permanenza, anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, previa valutazione della UVM sulla adeguatezza della Struttura a garantire il livello assistenziale in relazione ai



bisogni della persona ospite.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni del Centro

Il Centro garantisce prestazioni integrate personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e con gli altri servizi e risorse del territorio.

Nel Centro dovrà essere assicurato lo svolgimento di tutte le attività di seguito elencate:

- accoglienza residenziale con articolazione oraria strutturata sull'intera settimana;
- accoglienza giornaliera con articolazione oraria strutturata dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00/8.30 alle ore 16.00/16.30;
- attività di carattere alberghiero (pasti, igiene della persona ecc.);
- accompagnamento ed assistenza, con appositi automezzi attrezzati, ad attività ed opportunità socio-riabilitative esterne;
- attuazione di piani assistenziali personalizzati, inclusa l'igiene e la cura della persona, sulla base della valutazione delle capacità motorie, relazionali, cognitive e delle autonomie della persona con disabilità;
- promozione della vita relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi ed educativi mirati;
- organizzazione di attività di riabilitazione occupazionale, funzionale, relazionale;
- organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di integrazione sociale;
- sperimentazione e/o attivazione di percorsi di terapia occupazionale;



- sviluppo di processi motivazionali alla cura della persona e nelle attività della vita quotidiana;
- attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio (associazioni, scuole ecc.)
- per i programmi di accoglienza giornaliera, trasporto dall'abitazione al Centro e viceversa con appositi automezzi attrezzati per gli utenti residenti nel territorio del Distretto del Perugino/Zona Sociale n. 2.

ART. 4 – Tariffe

La tariffa pro-capite giornaliera per le prestazioni del Centro è fissata, come da indicazioni della D.G. R. n. 602/2005 confermate dalla D.G.R. n. 182/2009 e salvo eventuali futuri aggiornamenti, in € 86,20 pro capite/pro die per progetti socio-riabilitativi ed educativi residenziali ed in € 77,00 (settantasette/00) pro capite/pro die per progetti socio-riabilitativi ed educativi diurni.

La AUSL 1 contribuisce con una quota pari al 70% della tariffa, ovvero € 60,34 (sessanta/34) pro capite pro die per il regime residenziale ed € 53,90 (cinquantatre/90) pro capite pro die per il regime diurno.

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Le tariffe e le relative quote di parte sanitaria e sociale saranno aggiornate in relazione ad eventuali adeguamenti oggetto di trattativa regionale.

Come previsto nell'Accordo attuativo della DGR n. 21/2005 di cui al punto D) della premessa per gli ospiti residenti nel territorio del Distretto del Perugino, presenti in Struttura in regime diurno al 31.12.2005, la tariffa pro capite pro die viene corrisposta dalla AUSL che ha autorizzato l'inserimento. Qualora concordato con i Comuni della Zona Sociale nella Programmazione annuale



per la Non Autosufficienza, la quota sociale della tariffa, stabilita dal Nomenclatore Tariffario di cui alla DGR n. 1708/2009, potrà essere corrisposta con l'eventuale utilizzo dei Fondi per la Non Autosufficienza.

Per i periodi programmati di rientro in famiglia durante le festività natalizie e pasquali, nel periodo estivo o per il fine settimana di soggetti inseriti in regime residenziale che hanno ancora familiari di riferimento, verrà corrisposta metà della tariffa per la giornata di partenza e per quella di rientro nella Struttura. La tariffa sarà corrisposta per intero nel caso di ospiti provenienti dai territori di altre AUSL, per i quali la Comunità Capodarco si farà carico dell'accompagnamento in famiglia.

La Comunità si impegna a comunicare tempestivamente al Distretto l'assenza prolungata dell'ospite sia per eventuali ricoveri ospedalieri che per ferie programmate.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti a ciclo diurno che prevedono una frequenza part-time per metà giornata, la tariffa e la quota sanitaria a carico della AUSL 1 saranno ridotte del 50%, mentre continueranno ad applicarsi le quote di ripartizione tra Fondo Sanitario e Fondo Sociale/Prima stabilite per la tariffa full-time.

Nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, relativa alla frequenza del diurno da parte di soggetti ultrassessantacinquenni, si concorda di applicare la tariffa pro capite giornaliera di € 58,00 (cinquantotto/00), fissata dal Nomenclatore Tariffario allegato alla D.G.R. n. 1708/2009, per gli inserimenti in Centri diurni per anziani non autosufficienti, con quota sanitaria a carico della Usl, pari al 50% della tariffa. Questa stessa ripartizione percentuale verrà applicata alla tariffa del CSRE residenziale nel caso di permanenza nel Centro di



soggetti ultrassessantacinquenni, stante la riduzione della componente riabilitativa dell'intervento.

ART. 5 – Accesso al Centro

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso al Centro viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, competente nell'area della disabilità e operante nei servizi socio-sanitari territoriali, ed inviata all'UMV distrettuale che convoca il servizio sociale, l'utente e la famiglia e valuta l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto. In seguito l'UMV sottopone il progetto all'autorizzazione del Direttore del Distretto.

L'UMV distrettuale, utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte), predispone la scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili (SVAMDI), che verrà visualizzata dal Centro. La UMV da mandato al servizio sociale di definire con la famiglia e la struttura, la pianificazione dell'intervento. Il Centro, sulla base della scheda valutativa multidimensionale, attua il piano assistenziale personalizzato.

Annualmente il Centro condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale della AUSL, titolare del progetto, il percorso socio-riabilitativo avvenuto, utilizzando la scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili (SVAMDI) all'interno del software gestionale.

Sarà cura dell'assistente sociale della AUSL attivare l'UMV da al fine dell'eventuale rinnovo e/o modifica del progetto.

Il Centro si impegna ad inserire nello specifico software gestionale (Atl@nte), la scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) degli utenti già inseriti e alla tenuta dei piani assistenziali personalizzati corredati dal foglio di presenza aggiornato, riferiti a ciascun utente inserito.



Il Centro, inoltre, si impegna alla rivalutazione periodica del piano assistenziale personalizzato tramite il suddetto software, secondo le specifiche indicazioni regionali in materia.

Eventuali inserimenti effettuati sulla base della richiesta di UMVDa di altri territori o sulla richiesta diretta degli utenti (o dei familiari) verranno comunicati alla Direzione del Distretto del Perugino.

ART. 6 – Dimissione dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con il Centro e con il soggetto e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto socio-riabilitativo, redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovuto seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>.



I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione

formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che il Centro dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso il Centro nel mese di riferimento, documentati con una apposita scheda controfirmata dall'utente o dal suo rappresentante legale o referente. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL 1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – *Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

Come da autocertificazione del Legale Rappresentate della Comunità, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, tutti i pagamenti per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.



Il Legale Rappresentante della Comunità si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

E' stata acquisita agli atti del Distretto anche la dichiarazione resa dal Legale rappresentante della cooperativa sociale, con cui la Comunità Capodarco ha stipulato un contratto per l'affidamento della fornitura della manodopera, dei materiali e delle attrezzature per la gestione del Centro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dello stesso.

ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la Comunità é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività socio-riabilitative, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali, trasporto.

ART. 10 - Requisiti di qualità

La Comunità si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del Centro il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalle DGR n. 602/2005 e n. 182/2009, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Comunità si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del centro socio-riabilitativo ed educativo



diurno;

2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

ART. 11 - Specialità e servizi

Il Centro, per cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale (come da Allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale) dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 12233 del 21 novembre 2017 ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di 20 posti letto per l'attività residenziale e di n. 17 copresenze giornaliere per l'attività diurna .
Le planimetrie da cui risulta l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura risultano depositate presso il competente Ufficio del Distretto.

ART. 12 - Personale

Il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo che opera nel Centro per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio del Distretto.

Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale svolto nella struttura.

E' fatto obbligo alla Comunità di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Centro, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Comunità si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Centro i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Comunità si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna



altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Nel Centro dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 13 – Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una forte intenzionalità socio-riabilitativa e da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali ed educative.

Vengono garantiti dal Responsabile del Centro il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Altresì deve essere garantito il coinvolgimento costante della famiglia nella attuazione del progetto socio-riabilitativo ed educativo e nella relativa verifica.

ART. 14 – Documentazione

La Comunità che gestisce il Centro si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria presso il Centro.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto socio-riabilitativo ed educativo individuale;
- scheda di attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;



- cartella di servizio del personale, scheda turni, mansioni;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.

ART. 15 – Controlli

La Comunità si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relative alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

L'AUSL 1, tramite una commissione distrettuale e sulla base di una specifica check list, procede al monitoraggio e controllo sul rispetto degli obblighi di legge e di quelli discendenti dal presente accordo (livelli di qualità del servizio, rispondenza delle prestazioni erogate ai piani socio-riabilitativi personalizzati, omnicomprensività della tariffa, rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.), alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, la AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Comunità che gestisce il Centro non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, la AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti



in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

La Comunità si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'AUSL, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

ART. 16 - *Continuità delle prestazioni*

La Comunità si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART. 17 - *Debiti informativi*

Il Comunità si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte del Comunità costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 18 - *Protezione dei dati personali*

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo la Comunità si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto Legislativo n.



196 del 30 giugno 2003.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

Art. 19 - Assicurazione

La Comunità è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 20 – Codice etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 21 - Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rinnovo (21 novembre 2017), salvo cessare



immediatamente nel caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

ART. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale Foro competente quello di Perugia

ART. 23 – Documenti che fanno parte dell'accordo

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Patto di Integrità (Allegato 1);
- Determina Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 12233 del 21/11/2017 (Allegato 2).

ART 24 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, la Comunità di Capodarco dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

La Comunità di Capodarco riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

La Comunità di Capodarco dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell' art 17 del D. Lgs.vo n. 460/1997 .

Il presente accordo, redatto in due originali, consta di n. 19 (diciannove) facciate, di cui n. 9 (nove) sono le righe nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.



ALLEGATO 1)

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Comunità Capodarco dell'Umbria Onlus per l'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità situato in Perugia.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA COMUNITA' CAPODARCO DELL'UMBRIA ONLUS

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Comunità Capodarco dell'Umbria ONLUS per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità situato a Perugia, cui è stato rinnovato l'accreditamento con Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 12233 del 21/11/2017 .

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Comunità Capodarco dell'Umbria ONLUS di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni



inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Comunità Capodarco dell'Umbria si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco dell'Umbria si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i



successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Comunità Capodarco dell'Umbria prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

 risoluzione dell'accordo;

 responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

 esclusione della possibilità per la Comunità Capodarco dell'Umbria di stipulare accordi con l'Azienda UsI Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco dell'Umbria si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Comunità Capodarco dell'Umbria viene eletto competente il Foro di Perugia.



Perugia, il **28 MAG. 2018**

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 - il Dirigente Delegato

Giuseppe Biol

Per la Comunità Capodarco dell'Umbria ONLUS - il Legale rappresentante

Lidia Florini